

Registro titolari, Italia messa in mora ma la Corte Ue sta decidendo i ricorsi

Antiriciclaggio

Singolare incrocio unionale: Roma e altri dieci richiamati per i ritardi nell'attuazione

I giudici del Lussemburgo stabiliranno se è violato il diritto alla riservatezza

Valerio Vallefucio

Singolare coincidenza: mentre alla Corte di Giustizia la scorsa settimana si stava discutendo due cause (C-684 e C-685/24) sulla compatibilità del Registro dei titolari effettivi con la Carta dei diritti fondamentali e la Cedu, la Commissione europea inviava all'Italia e ad altri dieci Stati membri una lettera di costituzione in mora per il mancato recepimento completo della sesta direttiva antiriciclaggio

(Direttiva UE 2024/1640).

La contestazione riguarda l'assenza di un accesso integrale e pienamente operativo alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust o istituti affini. La direttiva prevede obblighi vincolanti sia per gli Stati membri che per le autorità di vigilanza e le Unità di informazione finanziaria: entro il 10 luglio 2025 doveva essere garantita la piena accessibilità dei registri, mentre il recepimento totale dovrà avvenire entro il 2027. L'Italia e altri dieci Stati (tra cui Germania, Belgio, Grecia e Svezia) non hanno notificato le misure adottate. La procedura di infrazione si sviluppa in fasi: dopo la lettera di costituzione in mora, i governi hanno due mesi per conformarsi; in mancanza, la Commissione emette un parere motivato e, se l'inadempienza persiste, deferisce gli Stati alla Corte di giustizia con possibili condanne e sanzioni pecuniarie. Sullo sfondo pesa anche la valutazione del Gafi, che includerà la mancata istituzione del registro fra gli ele-

menti di giudizio sull'Italia.

Parallelamente, il Consiglio di Stato italiano ha sollevato questioni di compatibilità costituzionale e sovranazionale riguardo al Registro. Le direttive Aml consentono l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a chiunque dimostri un «legittimo interesse», concetto però non definito univocamente, lasciato alla discrezionalità dei singoli Stati. Ciò può tradursi in accessi eccessivamente estesi, con il rischio di violare i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali sanciti dall'articolo 7 e 8 della Carta UE e dall'articolo 8 della Cedu.

Le cause C-684 e C-685/24 interrogano anche la compatibilità della normativa italiana, che attribuisce alle Camere di commercio un potere

amministrativo non giurisdizionale con effetti irreversibili: la decisione di concedere l'accesso ai dati produce infatti conseguenze definitive prima che il titolare effettivo possa rivolgersi a un giudice. La Corte deve quindi stabilire se questa struttura rispetti l'articolo 47 della Carta e l'articolo 6 Cedu, che garantiscono il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Nel dibattito in udienza si è discusso anche della necessità di informare preventivamente il titolare effettivo in caso di richieste di accesso, e della chiarezza delle norme italiane nell'offrire garanzie minime contro possibili abusi o utilizzi distorti delle informazioni. Secondo Igor Valas, presidente di Unafi, la pronuncia della Corte non avrà effetti solo sui giudizi pendenti, ma inciderà inevitabilmente anche sull'interpretazione e applicazione della sesta direttiva antiriciclaggio, contribuendo a ridefinire il difficile equilibrio tra trasparenza, lotta al riciclaggio e tutela dei diritti fondamentali.



Nel mirino anche il potere delle Camere di Commercio non soggetto a controlli giurisdizionali